



STATUTO del COMUNE di TRIESTE

- Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 205 d.d. 16.10.1991

- Modificato con deliberazioni consiliari:

n. 46 d.d. 23.04.1994

n. 18 d.d. 13.03.2000

n. 60 d.d. 19.04.2001

n. 54 d.d. 20.09.2010

n. 6 d.d. 1.02.1999

n. 60 d.d. 28.07.2000

n. 93 d.d. 15.11.2004

n. 55 d.d. 18.11.2013

n. 7 d.d. 8.02.1999

n. 20 d.d. 14.03.2001

n. 18 d.d. 16.03.2009

n. 27 d.d. 20.04.2016

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Denominazione e autonomia

I. Trieste, Comune della Repubblica Italiana e capoluogo della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, con particolari caratteristiche riguardo la portualità marittima, la posizione geografica, il passato storico, la convivenza tra la comunità italiana e le altre etnie storicamente presenti sul territorio, in particolare quella slovena, la formazione culturale, è ente territoriale autonomo e persegue propri fini istituzionali in collaborazione con enti locali anche di altri Paesi, nel rispetto dei principi della Costituzione nonché di quelli contenuti nella dichiarazione dei diritti dell'uomo e dei diritti dei minori, nella Carta Europea delle autonomie locali e delle leggi dello Stato e della Regione.

Art. 2

Sede comunale

I. Il Comune ha sede nel palazzo di Piazza Unità d'Italia. Possono essere istituiti uffici comunali distaccati in altre zone della città o frazioni.

Art. 3

Popolazione e territorio

I. Il Comune di Trieste è costituito dal territorio, compreso tra il confine di Stato ed i Comuni di Muggia, San Dorligo della Valle, Monrupino, Sgonico e Duino-Aurisina e dalle comunità che sullo stesso vivono.

Art. 4

Segni distintivi

I. Il Comune ha un proprio stemma, quello storicamente in uso, costituito da un'alabarda d'argento in campo rosso.

2. Il Comune ha altresì un proprio gonfalone, descritto e riconosciuto con decreto reale 30 giugno 1932, insignito di medaglia d'oro al valore militare.
3. Lo stemma e il gonfalone sono il simbolo della comunità.
4. Con determinazione del Sindaco vengono disciplinati l'uso e l'uscita dal territorio comunale del gonfalone e l'eventuale utilizzazione dello stemma da parte di enti ed associazioni.

Art. 5

Funzioni generali

I. Il Comune:

- rappresenta unitariamente la popolazione residente sul suo territorio;
- impronta la sua attività amministrativa nel rispetto delle diverse sue componenti etniche, religiose e culturali;
- cura unitariamente gli interessi dei suoi abitanti;
- promuove l'integrazione sociale della sua popolazione;
- garantisce la partecipazione dei suoi cittadini alle scelte politiche ed alla attività amministrativa, mediante gli strumenti propri dell'ordinamento democratico;
- promuove la cultura della pace, della collaborazione, della solidarietà sociale anche attraverso l'eventuale costituzione di una apposita Commissione consiliare;
- favorisce la collaborazione culturale, economica e politica con gli Stati e le Regioni di Alpe Adria per promuovere la sua naturale funzione di collegamento con i paesi del Centro ed Est Europa.

Art. 6

Obiettivi fondamentali

I. Il Comune, nel rispetto del principio di sussidiarietà e nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali e regionali, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici, e anche mediante la preventiva contrattazione degli strumenti di programmazione economica e sociale e di pianificazione urbanistica, persegue, quali obiettivi fondamentali per garantire la qualità della vita:

- il diritto alla salute per tutti gli abitanti;
- il diritto alla sicurezza sociale con particolare riguardo alle categorie svantaggiate promuovendo e partecipando ad iniziative finalizzate a creare opportunità di lavoro e di promozione per le categorie a rischio;
- la protezione, la tutela ed il sostegno dell'istituto familiare, esaltandone il valore e l'insostituibile funzione;

- la valorizzazione dell'anziano nella società e la prevenzione al distacco dalla famiglia;
- la tutela della persona disabile o emarginata, forme di prevenzione e recupero funzionale e sociale prioritariamente attraverso il coordinamento degli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi con i servizi sociali, educativi e di tempo libero operanti nel territorio;
- il diritto alle pari opportunità tra uomo e donna nel rispetto delle peculiarità di entrambi anche attraverso la promozione di azioni positive che favoriscano il riequilibrio della rappresentanza femminile a tutti i livelli dell'amministrare, secondo quanto previsto nell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'equilibrio tra lo sviluppo socio-economico e l'ambiente, il Carso ed il mare;
- la promozione dello sviluppo scolastico e culturale della popolazione, l'incoraggiamento e il sostegno delle attività storico-artistiche favorendo in particolare le iniziative giovanili e la conservazione delle tradizioni delle varie componenti religiose e culturali della Comunità locale;
- la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico ed artistico;
- la protezione degli animali sinantropici tutti, viventi o transitanti sul territorio comunale;
- il sostegno dell'attività sportiva e del tempo libero;
- la predisposizione di idonei strumenti di pronto intervento in caso di calamità naturali o altri eventi straordinari anche istituendo apposita struttura di protezione civile;
- l'attuazione di un ordinato assetto e di una equilibrata utilizzazione del territorio, promuovendo e coordinando gli interventi di natura urbanistica ed edilizia con una particolare attenzione verso le aree non edificate, l'ambiente preesistente e le zone verdi;
- la predisposizione e la realizzazione di sistemi coordinati di traffico e circolazione;
- lo sviluppo ed il coordinamento delle attività agricole, industriali, commerciali e dei servizi, attraverso appositi piani e specifiche iniziative anche di carattere finanziario e di sostegno economico;
- la promozione di insediamenti e lo sviluppo di attività industriali e artigianali anche in collaborazione con altri enti deputati a tale attività;
- la collaborazione con gli enti deputati al potenziamento e allo sviluppo delle attività portuali;
- lo sviluppo delle attività turistiche;
- il mantenimento e lo sviluppo, anche a mezzo di sovvenzioni finanziarie, delle attività culturali e di spettacolo svolte direttamente o indirettamente;
- il sostegno delle attività dell'Università degli studi e delle scuole superiori per la loro particolare caratteristica di internazionalità;

- il ricorso a tecnologie informatiche e di sviluppo della comunicazione per assicurare la realizzazione di reti e collegamenti all'interno dell'ente e all'esterno;
- lo sviluppo di società ed istituti scientifici e di alta tecnologia anche nazionali ed internazionali;
- lo sviluppo delle tradizioni storiche di tutte le Comunità esistenti nel Comune tra cui si evidenziano in modo particolare quelle istriane e dalmate;
- una coordinata azione tra le istituzioni pubbliche e private indirizzata alla garanzia del diritto dei cittadini alla casa.

Art. 7

Forme di attività

1. Le funzioni pubbliche sono svolte direttamente dal Comune e tramite le Circoscrizioni di decentramento comunale.
2. Per il loro svolgimento il Comune si avvale degli strumenti della programmazione, assicurando la consultazione e l'apporto delle forze politiche, sociali, sindacali, economiche e culturali
3. I servizi pubblici locali sono preferibilmente gestiti:
 - a) se di carattere economico ed imprenditoriale, oltre che a mezzo di Aziende speciali, appalti, concessioni, anche a mezzo di società di capitali siano o meno a prevalente capitale pubblico, ma comunque con una partecipazione del Comune non inferiore ad un quinto dell'intero capitale sociale;
 - b) se di carattere sociale, a mezzo di istituzioni o di Aziende speciali ovvero mediante appalti, concessioni e affidamenti privilegiando, ove consentito dalla Legge, le società cooperative senza fini di lucro e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
4. Nell'esercizio delle proprie competenze il Comune favorisce e promuove, anche partecipando a forme associative e a modelli organizzativi di tipo privatistico previste dalla Legge statale o regionale, la collaborazione con soggetti pubblici o privati.
5. Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, il Comune individua gli assetti produttivi e di erogazione dei servizi più convenienti e più efficaci per la comunità cittadina, utilizzando in maniera ottimale le risorse.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 8

Titolarità e ambito di esercizio

1. L'indizione di referendum consultivi, su materie nelle quali il Consiglio comunale ha competenza deliberativa esclusiva e riguardanti gli interessi dell'intero Comune, può essere richiesta da:

- a) il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati;
- b) il sei per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, con procedure analoghe a quelle previste per i referendum statali abrogativi, secondo quanto stabilito dal Regolamento che prevede l'utilizzo, allo scopo, di adeguato numero di funzionari comunali;
- c) almeno la metà arrotondata per difetto dei Consigli circoscrizionali, che abbiano in tal senso adottato, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, identica deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. I quesiti referendari debbono soddisfare i principi della chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità. In ogni caso i quesiti debbono riguardare materie di competenza consiliare con esclusione:

- dei bilanci e delle tariffe;
- degli indirizzi politico-amministrativi di carattere generale risultanti da piani, programmi;
- delle attività amministrative di mera esecuzione di norme statali o regionali;
- di interventi tendenti a limitare i diritti fondamentali dei cittadini sanciti dalla Costituzione;
- di un medesimo oggetto già sottoposto a referendum se non sia trascorso almeno un anno dall'ultima consultazione referendaria.

3. Sull'ammissibilità dei quesiti e sulla conseguente indizione del referendum consultivo decide la Commissione dei Garanti entro 30 giorni dalla loro presentazione.

4. Il Comitato promotore ha la facoltà di seguire le procedure di svolgimento di referendum.

Art. 9***Regolamento per il referendum***

1. Il Regolamento disciplina i tempi, i modi, la costituzione della Commissione dei Garanti composta da 5 membri esperti di questioni amministrative, lo svolgimento e gli effetti della consultazione.

CAPO II**RAPPORTI CON LA COMUNITA' LOCALE****Art. 10*****Ammissione di istanze, petizioni e proposte***

1. Le istanze, le proposte e le petizioni di cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi, sono trasmesse dal Sindaco all'organo competente per materia al loro esame.
2. Il Sindaco, la Giunta comunale, i dirigenti, rispondono alle istanze, alle petizioni e alle proposte di propria competenza entro trenta giorni dalla loro presentazione.
3. Il Consiglio comunale e i Consigli circoscrizionali esaminano le istanze e le petizioni e le proposte di cui al comma 1 in aula o nelle Commissioni, nei tempi e nei modi indicati dal proprio Regolamento e comunque non oltre due sedute consecutive del Consiglio o della Commissione.

Art. 11***Consultazione***

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati, o direttamente, mediante questionari, sondaggi, udienze e indagini conoscitive della Giunta comunale o delle competenti Commissioni consiliari e speciali, o indirettamente, interpellando i rappresentanti di tali categorie o ricorrendo ad altre forme.
2. Il comma 1 non si applica ai procedimenti tributari e ai procedimenti per i quali la Legge o lo Statuto prevedono apposite forme di consultazione.

Art. 12

Rapporti tra Comune e Associazioni

1. Il Comune assicura il sostegno con appositi interventi e contributi e disciplina l'accesso alle strutture, comprese quelle di informazione, di una proprietà, alle associazioni e alle organizzazioni nei diversi campi, nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Il Comune può stipulare, con associazioni, organizzazioni di volontariato e società cooperative operanti, convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi erogati.
3. Il Regolamento disciplina i rapporti fra il Comune e le organizzazioni sindacali, le associazioni, le organizzazioni di volontariato e le società cooperative che operano nel territorio comunale, ammesse alla consultazione, agli interventi e ai contributi.
4. Il Regolamento prevede l'istituzione di un Albo; fissa i criteri per l'ammissione, nonché la costituzione di consulte per settori.
5. Le consulte sono organi che rappresentano le associazioni, i comitati e le rappresentanze di base iscritte nel relativo Albo Comunale.

Art. 13

Accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni

1. L'attività amministrativa del Comune è ispirata al principio dell'imparzialità e della trasparenza. A tal fine:
 - a) l'informazione sugli atti del Comune, delle Circoscrizioni, delle Aziende municipalizzate, delle istituzioni, è assicurata a tutti, nei limiti stabiliti dalla Legge e con le modalità previste dal Regolamento;
 - b) l'informazione sull'attività del Comune, delle Circoscrizioni, delle Aziende municipalizzate, delle istituzioni, è assicurata anche mediante rapporti continuativi con gli organi di informazione e l'istituzione di un apposito ufficio per le informazioni e di servizi decentrati di informazione;
 - c) il Comune si dota di un bollettino degli atti; i contenuti, le periodicità e le modalità di diffusione sono stabiliti dal Regolamento;
 - d) con apposita normativa viene regolamentato il diritto di accesso agli atti amministrativi e il funzionamento dell'Albo Pretorio.

Art. 14
Accesso ai servizi

1. L'accesso ai servizi del Comune è assicurato anche mediante il decentramento dei servizi e la razionalizzazione dell'orario di apertura degli uffici in funzione della miglior fruibilità da parte del pubblico.
2. Il Regolamento disciplina l'accesso ai servizi del Comune con disposizioni volte a valorizzare la partecipazione degli utenti, singoli o associati, ai processi produttivi dei servizi o a specifiche fasi di essi.
3. Per i servizi dell'handicap è costituito un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi nelle forme previste dal relativo Regolamento.

Art. 15
Procedimento

1. Il Regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per l'individuazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria, del responsabile del procedimento e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, le forme di pubblicità del procedimento, i criteri, le forme e i tempi relativi alle comunicazioni ai soggetti interessati previste dalla Legge, le modalità di intervento nel procedimento dei soggetti interessati, i termini per l'acquisizione di pareri previsti da regolamenti comunali.

Art. 16
Partecipazione decentrata

1. Il Regolamento del decentramento disciplina forme di partecipazione e di consultazione della popolazione sulle materie attribuite o delegate alle Circoscrizioni, regola i rapporti degli organi circoscrizionale con i comitati e le associazioni che operano su base circoscrizionale.

Art. 17***Usi civici***

1. Apposito Regolamento disciplina i rapporti tra il Comune ed i Comitati per l'amministrazione separata dei beni soggetti agli usi civici, cui sarà riconosciuto il potere di adottare gli atti di ordinaria amministrazione nonché di provvedere alla gestione dei proventi non derivanti da alienazioni.
2. Qualora non fossero attivati, in alcune frazioni, i compiti di cui al precedente comma, le relative funzioni sono temporaneamente attribuite, con provvedimento della Giunta comunale, ai rispettivi Consigli circoscrizionali, sino all'elezione dei predetti comitati.

CAPO III**DIFENSORE CIVICO****A B R O G A T O** (articoli 18 – 27)**CAPO IV****PARI OPPORTUNITA'****Art. 28*****Commissione Pari Opportunità***

1. La Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste viene costituita per garantire, nell'ambito territoriale, l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i generi.
2. La Commissione Pari Opportunità è un organo consultivo e propositivo del Consiglio e della Giunta comunale.
3. La Commissione Pari Opportunità svolge le seguenti funzioni:
 - diffonde la consapevolezza e la valorizzazione della differenza di genere;
 - sostiene l'acquisizione di poteri e di responsabilità da parte delle donne in ambito sociale, nei centri decisionali della politica e dell'economia locale (empowerment);

- integra le scelte politiche e di programmazione del governo locale con la prospettiva della differenza di genere (mainstreaming);
- favorisce l'attuazione di programmi di formazione sui diritti fondamentali delle donne e sulla differenza di genere, a partire dalle istituzioni scolastiche;
- promuove indagini e ricerche sulla condizione femminile con particolare riferimento alle donne in condizioni di disagio familiare o sociale ed alle immigrate;
- verifica lo stato di attuazione della normativa in materia di parità al fine di valutare l'adeguatezza degli strumenti istituzionali.

4. La Commissione Pari Opportunità è nominata dal Consiglio comunale e rimane in carica per la durata del mandato dello stesso. La Commissione Pari Opportunità è composta da donne appartenenti ad associazioni e movimenti delle donne di riconosciuta rappresentatività sul territorio e da esperte di accertata competenza nei settori socio-sanitario, della cultura e istruzione, dell'economia e del lavoro e di quanto abbia attinenza con la condizione della donna, per un totale di quindici componenti. Fanno parte, di diritto, della Commissione Pari Opportunità le Consigliere comunali in carica, a titolo consultivo.

5. La Commissione Pari Opportunità, nell'ambito della propria autonomia, consulta e intrattiene rapporti collaborativi con altre istituzioni pubbliche o private aventi le medesime finalità istituzionali o impegnate in problematiche affini.

6. La Commissione Pari Opportunità è dotata di un proprio Regolamento interno.

7. La Commissione Pari Opportunità elegge al proprio interno la Presidente con la maggioranza delle componenti.

8. La Commissione Pari Opportunità deve essere preventivamente consultata dalla Giunta comunale sui documenti di bilancio, su tutti gli atti e piani di spesa che abbiano diretta rilevanza per la condizione femminile e che rivestano questioni inerenti materie di pari opportunità. Essa può essere preventivamente consultata, anche in sede di Commissione consiliare cui partecipino gli Assessori interessati e nelle forme e modalità previste per le audizioni congiunte delle Commissioni permanenti stabilite dal Regolamento del Consiglio, sugli atti di indirizzo e di programmazione generale, nonché su quelli a carattere regolamentare, relativi a materie non incidenti immediatamente sulla condizione femminile.

9. La Commissione Pari Opportunità formula al Consiglio comunale proposte ed osservazioni su ogni questione che abbia attinenza con la condizione femminile e presenta ad esso annualmente una relazione sulle attività svolte; essa mantiene rapporti costanti con la cittadinanza attraverso assemblee pubbliche, almeno una volta all'anno.

10. La Commissione Pari Opportunità utilizzerà strutture e personale necessari al suo funzionamento nell'ambito delle disponibilità dell'Amministrazione.

11. Alle commissarie della Commissione Pari Opportunità spetta un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con delibera del Consiglio comunale.

CAPO V

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEGLI STRANIERI

Art. 29

Consulta degli Immigrati Residenti

1. Al fine di favorirne la partecipazione alla vita pubblica, è istituita, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta, la Consulta comunale dei cittadini extra-UE regolarmente soggiornanti e residenti nel Comune di Trieste.
2. I rappresentanti della Consulta sono nominati dal Consiglio comunale; questo disciplina con proprio Regolamento il numero dei componenti, i criteri generali di costituzione e funzionamento, la durata in carica, i requisiti per l'accesso.
3. Per gli aspetti di dettaglio del suo funzionamento, la Consulta può dotarsi di un proprio Regolamento interno.

CAPO VI

POLITICHE FAMILIARI

Art. 29 bis

Consulta per la Famiglia

1. Al fine di perseguire il principio di sussidiarietà tra famiglia ed istituzioni pubbliche ed il diritto di libera scelta da parte della famiglia dei soggetti erogatori di prestazioni e servizi, è istituita, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta, la Consulta Comunale per la Famiglia.
2. La Consulta Comunale per la Famiglia svolge le proprie funzioni al fine di:
 - a) favorire la formazione di nuovi nuclei familiari attraverso la rimozione o la riduzione degli ostacoli di carattere abitativo, economico e lavorativo;
 - b) sostenere l'alto valore personale e sociale della maternità e della paternità, garantendo il diritto alla procreazione libera e consapevole e valorizzando il principio della corresponsabilità dei genitori nei confronti della prole;

- c) tutelare la maternità e la paternità potenziando l'assistenza sanitaria e sociale, realizzando e favorendo interventi volti a prevenire e rimuovere le difficoltà economiche, sociali e relazionali che possano indurre la madre all'interruzione di gravidanza;
- d) prevenire situazioni di particolare disagio, ivi comprese quelle conseguenti a provvedimenti giudiziari di separazione o di divorzio;
- e) tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun membro;
- f) agevolare la famiglia nell'opera di educazione dei figli e nella formazione della loro personalità in tutti i suoi aspetti psicologici, sociali, relazionali e culturali;
- g) promuovere un sistema articolato di servizi ed opportunità per la prima infanzia al fine di sostenere la centralità della famiglia nel suo ruolo genitoriale;
- h) promuovere e favorire azioni di accompagnamento alla relazionalità ed ai percorsi di scelta di vita degli adolescenti e dei giovani;
- i) promuovere azioni atte alla conciliazione dei tempi della famiglia, della città e del lavoro;
- j) attuare azioni di promozione della fruizione dei servizi, dei beni culturali e del tempo libero da parte delle famiglie;
- k) promuovere le iniziative volte a favorire l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna, nonché la maggiore condivisione da parte del padre degli impegni di cura e di educazione dei figli;
- l) riconoscere il valore sociale del lavoro domestico e di cura in quanto essenziale per lo sviluppo della famiglia e della società;
- m) promuovere e sostenere le iniziative finalizzate alla creazione di reti di solidarietà, l'associazionismo e la cooperazione al fine di favorire forme di auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie per la cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani, dei disabili;
- n) sostenere le iniziative delle reti sociali tendenti, in una prospettiva di solidarietà e di mutuo aiuto, a sviluppare le capacità delle famiglie ad assumere efficacemente la pienezza delle proprie funzioni educative e sociali;
- o) promuovere e favorire iniziative volte a consentire alle persone prive di autonomia fisica o psichica di continuare a vivere nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza;
- p) promuovere attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei minori orfani, delle vittime della violenza anche sessuale, dei minori sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni, nonché il sostegno a madre e bambino vittime di violenze familiari;
- q) coordinare e proporre programmi di aggiornamento e di riconversione professionale al fine di favorire il reinserimento nel sistema occupazionale del cittadino che ha interrotto

l'attività lavorativa a motivo di una nuova nascita e/o per la cura di un componente del nucleo familiare;

- r) prevedere, al fine di assicurare un effettivo diritto allo studio all'interno di famiglie in condizioni di disagio economico, buoni scuola per la frequenza di asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo, nonché contributi per progetti destinati alla prevenzione ed al recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica;
- s) prevedere, insieme agli altri soggetti pubblici e privati interessati, la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi alla famiglia;
- t) promuovere sul territorio comunale, unitamente agli altri soggetti pubblici e privati interessati, una diffusa informazione sui temi e sui servizi riguardanti la famiglia.

3. I rappresentanti della Consulta sono nominati dal Consiglio comunale; questo disciplina con proprio Regolamento il numero dei componenti, i criteri generali di costituzione e funzionamento, la durata in carica, i requisiti per l'accesso.

4. Per gli aspetti di dettaglio del suo funzionamento, la Consulta può dotarsi di un proprio Regolamento interno.

T I T O L O I I I

ORGANI DEL COMUNE

CAPO I

IL Consiglio comunale

SEZIONE I

ORGANI INTERNI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 30

Consiglio comunale

I. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune, ne adotta gli atti fondamentali controllandone l'attuazione.

2. Quale organo di indirizzo e controllo, il Consiglio comunale si adopera affinché l'azione amministrativa comunale si svolga nel rispetto dei principi di legalità, correttezza e buona amministrazione e seguendo criteri di economicità ed efficienza.

Art. 31

Organi interni del Consiglio comunale

1. Sono organi interni di funzionamento del Consiglio comunale il Presidente, i gruppi consiliari, le Commissioni consiliari, la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 32

Presidente e Vicepresidente del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, nella prima riunione dopo la convalida degli eletti, elegge nel proprio seno, con voto palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Presidente del Consiglio comunale.

2. Con le stesse modalità di cui al comma precedente, il Consiglio comunale, immediatamente dopo aver approvato il Documento recante le linee programmatiche di cui all'art. 69, elegge il Vicepresidente tra i Consiglieri appartenenti allo schieramento opposto a quello del Presidente, così come definito dal 3° comma del medesimo articolo 69. Fino alla sua elezione, le funzioni di Vicepresidente sono svolte dal Consigliere anziano.

3. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, assicura il collegamento politico-istituzionale con il Sindaco ed i gruppi consiliari, svolge i compiti attribuitigli dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento.

4. Il Presidente ed il Vicepresidente possono essere revocati per gravi violazioni ed omissioni, sulla base di una richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica ovvero su proposta del Sindaco. La deliberazione di revoca è adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 33

Compiti del Presidente

1. Il Presidente dirige i dibattiti del Consiglio comunale, ne fa osservare il Regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare l'espulsione dall'aula dei consiglieri che reiteratamente violino il Regolamento,

impedendo il regolare svolgimento della seduta e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

2. Egli presiede la Conferenza dei Capigruppo e nomina i membri delle Commissioni consiliari.
3. Al Presidente del Consiglio comunale spetta il compito di sovrintendere mediante indirizzi e direttive al complesso degli uffici per il supporto e l'organizzazione dell'attività del Consiglio. Egli si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, di un'apposita segreteria che cura lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dallo Statuto e dal Regolamento, nonché di quelle relative alla rappresentanza del Consiglio comunale.

Art. 34

Compiti del Vicepresidente

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente le funzioni del Presidente vengono svolte dal Consigliere cui spetti, per Legge, la qualifica di Consigliere anziano.

Art. 35

Uffici del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è dotato di propria autonomia funzionale e organizzativa disciplinata mediante apposito Regolamento.
2. Il Consiglio comunale dispone di propri uffici per lo svolgimento delle attività istituzionali. Il Regolamento stabilisce le forme organizzative e le risorse assegnate per il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi.

Art. 36

Gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri appartengono al gruppo consiliare corrispondente alla lista nella quali sono stati eletti. I candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri comunicano alla Segreteria Generale il gruppo cui intendono aderire.
2. Il numero minimo di consiglieri necessario per poter costruire successivamente un gruppo è stabilito dal Regolamento del Consiglio comunale.
3. Ai gruppi consiliari sono assicurate, con modalità stabilite dal Regolamento, e per l'esplicazione delle funzioni loro affidate, le necessarie strutture, il personale, gli strumenti e le

risorse finanziarie commisurate alla consistenza numerica dei singoli gruppi e stabilite annualmente dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio preventivo.

4. Ciascun gruppo consiliare nomina il proprio Presidente.

Art. 37

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo, formata dai soggetti indicati al comma 4 del precedente articolo e dal Sindaco o suo delegato, è convocata e coordinata dal Presidente del Consiglio comunale.

2. Il Regolamento determina le funzioni ed i poteri della Conferenza dei Capigruppo e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 38

Commissioni consiliari

1. Il Regolamento determina il numero e le competenze delle Commissioni consiliari, costituite in modo conforme a gruppi omogenei di attività secondo la struttura organizzativa del Comune.

2. Le Commissioni sono composte da Consiglieri comunali, e costituite con atto del Presidente del Consiglio comunale su designazione dei Capigruppo consiliari, in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo. Alle riunioni delle Commissioni consiliari partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco, l'Assessore o gli Assessori interessati alle materie poste all'ordine del giorno.

3. Ciascuna Commissione provvede all'elezione nel suo seno del proprio Presidente.

4. Il Regolamento stabilisce i criteri in base ai quali assicurare il rispetto della proporzionalità dei gruppi consiliari in seno ad ogni Commissione.

5. Il Presidente del Consiglio comunale partecipa a tutte le Commissioni senza diritto di voto.

6. Alle Commissioni consiliari viene fornito il supporto tecnico per consentire l'esercizio delle funzioni loro spettanti.

Art. 39

Commissione trasparenza

1. E' costituita la Commissione consiliare sulla Trasparenza alla cui presidenza è chiamato a turno un rappresentante dei gruppi di opposizione.

2. Essa ha il compito di vigilare e sovrintendere alla completa ed efficace applicazione del principio di trasparenza per tutto ciò che concerne l'attività del Comune per le finalità e con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio.
3. Le sedute della Commissione consiliare sulla Trasparenza sono valide con la presenza di almeno un terzo dei voti rappresentati.

Art. 40

Commissioni speciali e di indagine

1. Il Consiglio comunale può istituire, con le modalità indicate nel proprio Regolamento, delle Commissioni speciali per l'esame di problemi particolari e delle Commissioni d'indagine, le quali debbono relazionare sulle questioni loro sottoposte, secondo quanto indicato nel Regolamento.
2. La presidenza delle Commissioni d'indagine è affidata ad un rappresentante dei gruppi di opposizione.

Art. 41

Compiti delle Commissioni consiliari permanenti

1. Spetta alle Commissioni consiliari permanenti esaminare preventivamente le proposte di deliberazione e le mozioni presentate al Consiglio comunale, nei modi e con le eventuali eccezioni stabilite dal Regolamento del Consiglio.
2. Spetta altresì alle Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle rispettive competenze, verificare lo stato di attuazione di piani, di programmi generali e di programmi settoriali, per riferirne al Consiglio comunale, svolgere dibattiti, indagini ed elaborare studi su incarico del Consiglio comunale, esaminare ed approfondire, di propria iniziativa, particolari problemi ed ogni altro compito loro assegnato dallo Statuto o dal Regolamento.

Art. 42

Poteri delle Commissioni consiliari permanenti

1. Nell'esercizio delle proprie competenze, le Commissioni consiliari permanenti possono disporre l'audizione, oltre che dei soggetti di cui all'articolo 11, di rappresentanti del Comune presso gli organi di qualsivoglia ente, istituto, Azienda o consorzio, che hanno l'obbligo di presentarsi e di rispondere, con le sole eccezioni stabilite dal Regolamento; possono invitare alle sedute il Sindaco, gli Assessori e i Presidenti delle Circoscrizioni di decentramento; possono

invitare altresì a collaborare ai propri lavori dirigenti e impiegati del Comune, delle istituzioni, delle Aziende e chiunque ritengano opportuno in relazione ai temi trattati.

Art. 43

Pubblicità delle sedute

1. La pubblicità delle sedute delle Commissioni consiliari permanenti e degli atti da esse approvati è disciplinata dal Regolamento del Consiglio comunale.

SEZIONE II

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 44

Adempimenti preliminari dopo le elezioni

1. L'esame delle condizioni di eleggibilità degli eletti è disciplinato dal Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 45

Dimissioni e decadenza dei Consiglieri

1. Le dimissioni dei Consiglieri comunali sono presentate al Consiglio comunale in seduta o per iscritto al Segretario Generale.
2. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, è sottoposto a procedimento di decadenza dalle sue funzioni.
3. Il Presidente del Consiglio comunale avvia la procedura di decadenza, contestando, per iscritto, all'interessato l'ingiustificata mancata partecipazione alle sedute.
4. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina il procedimento per la dichiarazione di decadenza assegnando al Consigliere un termine non inferiore a 10 giorni per depositare eventuali giustificazioni scritte e garantendogli il diritto di presentare all'Assemblea consiliare le proprie giustificazioni attraverso idoneo contraddittorio.

5. La decadenza del Consigliere per ingiustificata mancata partecipazione alle sedute è deliberata dal Consiglio comunale con voto segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 46

Regolamento del Consiglio comunale e pubblicità spese elettorali

1. Il Consiglio comunale adotta il proprio Regolamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Con apposite norme vengono stabilite:
 - a) le modalità di presentazione, all'atto del deposito delle liste e delle candidature, di un bilancio preventivo delle spese elettorali cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi, e le modalità della sua affissione all'Albo Pretorio;
 - b) le modalità di pubblicazione del rendiconto delle spese dei candidati e delle liste entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale.

Art. 47

Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Presidente, sentito il Sindaco, convoca il Consiglio comunale, fissando il giorno e l'ora della seduta, nel rispetto dei termini di Legge eventualmente previsti, o di più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni.
2. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno è spedito ai singoli consiglieri nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento.
3. Il Consiglio comunale si riunisce nella sede municipale, salva diversa determinazione del Presidente di concerto con il Sindaco.
4. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta se sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri o dal Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni poste.

Art. 48

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.

2. Il Regolamento riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alla discussione di mozioni, di proposte di iniziativa consiliare, determinando i tempi entro i quali le proposte vanno discusse e comunque entro cinque mesi dalla loro iscrizione all'ordine del giorno.
3. L'ordine dei lavori è stabilito dal Presidente sentita la Conferenza dei Capigruppo. E' data comunque priorità agli oggetti proposti dal Sindaco in attuazione di obblighi di Legge o della programmazione comunale.

Art. 49

Deposito delle proposte

1. Le proposte di deliberazione e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la Segreteria Generale almeno 24 ore prima dell'apertura della seduta. Il Regolamento del Consiglio comunale può stabilire termini maggiori per singole categorie di proposte.
2. Il Regolamento determina i tempi di deposito degli emendamenti e stabilisce le eventuali eccezioni all'obbligo di deposito.
3. Gli emendamenti devono essere depositati in termini utili al fine dell'acquisizione dei pareri e delle attestazioni prescritte dalla Legge.

Art. 50

Sessioni

1. Il Consiglio comunale può articolare la propria attività in sessioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. La sessione o le sessioni dedicate all'esame dei programmi generali e dei programmi settoriali hanno inizio entro tre mesi dalla conclusione della sessione finanziaria dedicata all'esame del bilancio di previsione.

Art. 51

Sessioni ordinarie

1. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali sono posti in discussione i bilanci di previsione e il conto consuntivo del Comune, delle Aziende speciali, delle istituzioni.
2. Ciascuna sessione ordinaria inizia con l'iscrizione degli oggetti di cui al comma 1 all'ordine del giorno del Consiglio comunale e termina con l'approvazione degli stessi.

Art. 52

Pubblicità delle sedute e partecipazione degli Assessori

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale.
2. Gli Assessori partecipano alle riunioni del Consiglio comunale senza diritto di voto.

Art. 53

Diritti dei Consiglieri

1. Ciascun Consigliere ha diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla Legge e dai regolamenti approvati dal Consiglio comunale.
2. Ciascun Consigliere ha altresì diritto di intervenire nelle discussioni, nei tempi e con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale. Tale diritto è riconosciuto anche agli Assessori.
3. Il Regolamento del Consiglio comunale stabilisce l'organizzazione dei dibattiti.
4. Il Regolamento del Consiglio comunale prevede strumenti di garanzia per l'esercizio dei diritti dei consiglieri e per la partecipazione alle sedute degli Assessori.

Art. 54

Votazioni

1. Le votazioni sono palesi salvo quanto stabilito al 3° comma.
2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvi casi in cui lo Statuto o il Regolamento del Consiglio comunale prevedano la votazione per appello nominale.
3. Con l'eccezione dei casi disciplinati dalla Legge, le votazioni su questioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.
4. Ogni votazione può avvenire mediante dispositivo elettronico idoneo ad assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dallo Statuto.

Art. 55

Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti, salve speciali maggioranze previste dalla Legge o dallo Statuto.

2. Nelle votazioni palesi, i consiglieri che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.

Art. 56

Obbligo di astensione

1. Gli amministratori comunali, così come individuati dalla Legge, che abbiano titolo a partecipare alle discussioni e/o votazioni durante le sedute di Consiglio, devono astenersi dal prendere parte alle discussioni e alle deliberazioni, allontanandosi dalla sala delle sedute, nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla Legge. Detto comma trova applicazione anche nei confronti del Segretario Generale e del Vicesegretario Generale. Questi ultimi vengono sostituiti nella loro funzione di verbalizzazione da un Consigliere scelto dal Presidente.

2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente è previsto anche nel corso dei lavori delle Commissioni consiliari.

Art. 57

Elezione di persone

1. Quando la Legge o lo Statuto non prevedono maggioranze speciali, nelle elezioni di persone in seno ad organi interni o esterni al Comune risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

2. Le elezioni possono avvenire sulla base di candidature singole o di elenchi presentati al Consiglio comunale con le modalità stabilite dal Regolamento, il quale disciplina altresì le modalità della votazione ed i casi in cui la presentazione di candidature debba essere accompagnata dal curriculum.

3. Qualora la Legge o lo Statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze, e nella votazione non sia riuscito eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, colui o coloro della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

4. Nella proclamazione degli eletti, devono essere indicati a verbale i rappresentanti della minoranza.

Art. 58***Assistenza alle sedute***

1. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio comunale con il compito di stendere, coadiuvato dagli uffici, il processo verbale della seduta e di rendere il parere di legittimità sugli emendamenti presentati e pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal Presidente, dal Sindaco, dagli Assessori o dai consiglieri.
2. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, lo sostituisce il Vicesegretario.

Art. 59***Verbale delle sedute***

1. Delle sedute del Consiglio comunale è redatto processo verbale con le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, sottoscritto da colui o coloro che hanno presieduto il Consiglio e dal Segretario Generale o da colui che lo sostituisce nel compito di verbalizzazione.
2. Del verbale fa parte la registrazione della seduta, effettuata con le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale
3. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplina le modalità per la presentazione di osservazioni ai verbali di seduta e quelle relative all'approvazione degli stessi.

SEZIONE III**ATTIVITA' DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO****Art. 60*****Iniziativa delle proposte di deliberazione***

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta alla Giunta comunale, al Sindaco nei casi previsti dalla Legge o dallo Statuto, a ciascun Consigliere, a ciascun Consiglio circoscrizionale con le modalità stabilite con il Regolamento.
2. Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani, i programmi generali ed i programmi settoriali, sono proposti al Consiglio dalla Giunta comunale.

3. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste, e ogni altro requisito richiesto dalla Legge, dallo Statuto o dal Regolamento del Consiglio comunale.
4. I presentatori delle proposte hanno diritto di farsi assistere dagli uffici del Comune in ordine agli aspetti di legittimità e contabili, nei termini stabiliti dal Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 61

Esame delle Commissioni

1. Le proposte di deliberazione sono assegnate dal Presidente del Consiglio comunale a una Commissione permanente in ragione della prevalente competenza. La Commissione può chiedere il parere di altra Commissione, nei termini stabiliti dal Regolamento del Consiglio comunale.
2. Le Commissioni possono prendere in esame emendamenti eventualmente presentati. In tale caso, il Regolamento del Consiglio comunale può disciplinare procedure speciali per la presentazione, la discussione e l'approvazione.

Art. 62

Redazione di atti normativi

1. Una Commissione tecnica, nominata dal Sindaco e presieduta da un Assessore, formula ai competenti organi proposte di modificazione dello Statuto e dei regolamenti vigenti, alla luce dei mutamenti legislativi o giurisprudenziali, o a fini di coordinamento con altri regolamenti.

Art. 63

Esame di fattibilità

1. Ai piani, ai programmi generali e ai programmi settoriali da presentare al Consiglio comunale, devono essere allegate una o più relazioni tecniche, predisposte da funzionari o da esperti, che illustrano la fattibilità dei piani e dei programmi stessi, in ordine agli obiettivi, alle risorse finanziarie previste e ai tempi necessari per la loro realizzazione.

Art. 64***Votazione delle proposte***

1. Le proposte di deliberazione sono votate nel complesso, o per articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio comunale.
2. Quando lo richieda il Sindaco, il Consiglio si pronuncia con un unico voto sull'intero testo e su parte di esso.

Art. 65***Verbale delle deliberazioni***

1. Di ciascuna deliberazione approvata dal Consiglio comunale è redatto verbale, con le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
2. Il verbale è sottoscritto da colui o coloro che hanno presieduto la seduta durante la trattazione ed il voto della proposta, e dal Segretario Generale o da colui che lo ha sostituito.

SEZIONE IV**ATTIVITA' DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO
DEL CONSIGLIO COMUNALE****Art. 66*****Attività di indirizzo politico-amministrativo***

1. L'attività di indirizzo politico-amministrativo del Consiglio comunale è da questi esercitata con la discussione e l'approvazione del documento recante le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. L'indirizzo politico-amministrativo è esercitato dal Consiglio comunale anche attraverso l'adozione dei seguenti atti e l'esplicazione delle seguenti attività:
 - a) gli statuti dell'ente e delle Aziende speciali ed i regolamenti, fatta eccezione per il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sul quale il Consiglio fornisce i suoi indirizzi;
 - b) l'approvazione dei bilanci del Comune e loro variazioni;

- c) l'approvazione dei programmi, delle relazioni previsionali e programmatiche, dei piani finanziari, dei fabbisogni pluriennali;
- d) l'approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale delle opere pubbliche, l'approvazione dei piani territoriali ed urbanistici e dei programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, nonché dei piani particolareggiati, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 45, comma 6 bis, della Legge Regionale n. 52/1991, con esclusivo riferimento a domande o iniziative presentate o intraprese entro la data del 26 agosto 2007. Per quanto riguarda i piani particolareggiati essi vanno presentati al Consiglio comunale entro 90 giorni dalla presentazione, salvo interruzione dei termini per carenza nella documentazione ed approvati nei 30 giorni successivi. E' fatta salva la competenza giuntale in ordine all'adozione ed all'approvazione dei Piani Attuativi Comunali, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 75, comma 5, lettera l) e 66, comma 2, lettera r);
- e) il raccordo con l'azione politica e amministrativa dei Consigli circoscrizionali;
- f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di Aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) la definizione e la revisione periodica degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, Aziende ed istituzioni, nonché la nomina ed eventuale revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, Aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge;
- h) i pareri da rendere ad altri enti o organi che la Legge riserva alla sua competenza e i pareri richiesti dalle procedure di valutazione di impatto ambientale;
- i) l'approvazione di mozioni ed ordini del giorno;
- l) la valutazione sull'esito dei referendum e la determinazione dei conseguenti indirizzi;
- m) la valutazione dei rilievi e delle proposte del Collegio dei Revisori dei Conti e la determinazione dei conseguenti indirizzi;
- n) la valutazione delle istanze, delle petizioni e delle proposte provenienti da parte dei cittadini e la determinazione dei conseguenti indirizzi;
- o) l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco secondo le modalità previste dalla Legge e dal Regolamento;
- p) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- q) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe e dei loro aggiornamenti per la fruizione dei beni e dei servizi;

- r) l'adozione e l'approvazione dei Piani Attuativi Comunali, qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei Consiglieri comunali, secondo le modalità indicate nel Regolamento di cui all'art. 78, comma I bis.

Art. 67

Attività di controllo

1. Il Consiglio comunale esercita il controllo sulle attività della Giunta comunale, delle Aziende, delle istituzioni, valutando, nel corso della sessione dedicata all'esame e al voto del conto consuntivo:

- a) le relazioni della Giunta comunale, delle Aziende e delle istituzioni allegate ai documenti contabili;
- b) la relazione del Difensore Civico;
- c) la relazione del rappresentante del Comune in enti, associazioni, società;
- d) la relazione del rappresentante del Comune nel Collegio dalla Legge chiamato a vigilare sull'esecuzione degli accordi di programma;
- e) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine alla regolarità contabile e finanziaria della gestione;
- f) le relazioni relative al controllo della gestione.

2. Il Consiglio comunale esercita altresì il controllo valutando, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, le relazioni sulla fattibilità di piani, programmi generali, programmi settoriali. A tal fine la Giunta comunale comunica al Consiglio:

- a) rapporti periodici sull'attuazione delle deliberazioni approvate dal Consiglio comunale e sullo stato di avanzamento di piani, programmi generali e programmi settoriali;
- b) rapporti sui processi di cambiamenti organizzativi attuati nella struttura del Comune e sulle principali innovazioni introdotte nel funzionamento degli uffici per migliorare l'utilizzazione delle risorse umane e strumentali;
- c) i curricula di persone elette o nominate da altri organi del Comune, nei casi in cui ciò sia previsto dal Regolamento.

Art. 68

Esercizio individuale del controllo

1. Ciascun Consigliere può esercitare in forma individuale i seguenti strumenti di informazione e di controllo in aula o in Commissione: la domanda di attualità, l'interrogazione, l'interpellanza.

2. La domanda d'attualità, l'interpellanza e l'interrogazione vertono su aspetti o attività inerenti l'Amministrazione Comunale. La domanda d'attualità è presentata in termini sintetici in forma verbale, e può trovare risposta nella medesima forma. L'interrogazione è formulata per iscritto e prevede la facoltà di replica verbale dell'interrogante. L'interpellanza è formulata per iscritto e prevede la facoltà di illustrazione e di replica da parte dell'interpellante.

3. Il Regolamento del Consiglio comunale riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alla discussione su domande di attualità, interrogazione ed interpellanze presentate dai consiglieri, dettandone la disciplina relativa che comunque deve prevedere risposte nel termine massimo di 30 giorni dalla loro presentazione.

SEZIONE V

RAPPORTI DEL CONSIGLIO COMUNALE CON IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Art. 69

Formazione della Giunta e presentazione delle linee programmatiche

1. Il Sindaco, nella prima seduta del Consiglio comunale, comunica i nominativi dei componenti della Giunta comunale.

2. Al termine degli adempimenti previsti dalla Legge e dallo Statuto, nella prima seduta di Consiglio comunale utile il Sindaco, sentita la Giunta, presenta all'Organo consiliare il documento recante le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. I gruppi consiliari o i singoli Consiglieri che esprimono voto favorevole alle linee programmatiche proposte dal Sindaco, costituiscono maggioranza ad ogni fine di Legge, sino a che non dichiarino espressamente al Consiglio comunale di non farne più parte. I gruppi consiliari o i singoli Consiglieri che non hanno espresso voto favorevole alle linee programmatiche sono considerati di opposizione ad ogni fine di Legge.

4. I gruppi consiliari o i singoli Consiglieri di opposizione che intendano aderire alla maggioranza, come definite al comma precedente, ne hanno facoltà dichiarandolo espressamente al Consiglio comunale.

Art. 70***Mozione di sfiducia***

1. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia. Le modalità di presentazione e di votazione di detta mozione sono stabilite dalla Legge e dal Regolamento.
2. Nell'ordine del giorno contenente la mozione di sfiducia non possono essere inseriti altri oggetti.

Art. 71***Dimissioni e cessazione del Sindaco***

1. Le dimissioni del Sindaco possono essere comunicate verbalmente al Consiglio comunale o essere presentate per iscritto. In quest'ultimo caso la data delle stesse, ad ogni effetto di Legge, è quella dell'acquisizione del relativo atto al protocollo del Comune.
2. La cessazione del Sindaco per impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso, comporta la decadenza della Giunta comunale e lo scioglimento del Consiglio comunale che rimangono in carica sino alle nuove elezioni.

Art. 72***Dimissioni e cessazione degli Assessori***

1. Le dimissioni, la revoca o la cessazione dall'Ufficio per altra causa di uno o più Assessori, nonché la sostituzione degli stessi sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

CAPO II**LA GIUNTA COMUNALE****Art. 73*****Composizione***

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da dieci Assessori.

2. Gli Assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio tra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere. Deve essere comunque assicurata la presenza di entrambi i sessi, tenendo conto del grado di competenza raggiunto dal candidato o candidata sulle tematiche oggetto di delega assessorile.
3. Le eventuali cause di incompatibilità originaria o sopravvenuta si rimuovono secondo le vigenti disposizioni di Legge.

Art. 74

Assessore anziano

1. E' Assessore anziano, ad ogni fine di Legge e di Statuto, l'Assessore che, nell'elenco comunicato al Consiglio comunale, segue il Vicesindaco.
2. In caso di assenza o impedimento dell'Assessore anziano, per la surroga di quest'ultimo, si segue l'ordine determinato al comma 1.

Art. 75

Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. Spetta alla Giunta comunale l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge alla competenza del Consiglio comunale e che non rientrino nelle funzioni di governo attribuite dalla Legge al Sindaco o agli organi di decentramento.
3. La Giunta approva il Piano Esecutivo di Gestione individuando le risorse da destinare ai singoli obiettivi e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale di massima dimensione.
4. Spettano alla Giunta la verifica ed il controllo della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli indirizzi impartiti.
5. Rientrano, comunque, nella competenza della Giunta i seguenti atti di amministrazione:
 - a) l'approvazione dei progetti eccedenti la manutenzione ordinaria, l'approvazione di perizie di variante e suppletive, la decisione sulle riserve d'impresa;
 - b) le direttive in materia di appalti, forniture, i criteri generali per la concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali di durata infranovennale, i criteri generali cui improntare le locazioni attive o passive, nonché la fruizione di beni e servizi soggetti a canoni od oneri, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù e le direttive concernenti transazioni, acquisti, alienazioni immobiliari, permuta e contratti in genere previsti nel PEG.

- c) gli storni di fondi di competenza tra capitoli della stessa rubrica del titolo I (spese correnti) che comportino una modifica nella dotazione assegnata con il Piano Esecutivo di Gestione in relazione ai singoli obiettivi;
- d) i prelevamenti dal fondo di riserva ordinario di competenza e quelli dai capitoli aventi analoga natura;
- e) il riconoscimento di maggiori spese rispetto ad impegni già assunti oltre il limite di un quinto in più del loro ammontare;
- f) la definizione di criteri e direttive, in assenza di apposito Regolamento, per la corresponsione di contributi, compensi, esenzioni e rimborsi a terzi;
- g) l'approvazione del piano di assunzioni del personale e l'attribuzione delle risorse umane da destinare alle strutture di massima dimensione, con l'impiego delle forme contrattuali più opportune;
- h) gli atti in materia di toponomastica, tenuto conto del parere obbligatorio espresso dalla Conferenza dei Capigruppo;
- i) la determinazione delle aliquote dei tributi, nonché gli atti ricognitori riguardanti l'aggiornamento periodico delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- l) l'adozione e l'approvazione dei Piani Attuativi Comunali, salvo quanto previsto dall'art. 66, comma 2, lettera r).

6. Spetta inoltre alla Giunta comunale l'adozione di atti normativi di natura organizzativa, di direttive generali, anche di tipo interpretativo ed applicativo, la definizione di obiettivi, priorità, piani programmi per lo svolgimento dell'azione amministrativa e la gestione dell'attività.

7. L'esercizio delle funzioni di indirizzo si attua anche mediante pareri espressi su questioni proposte dai dirigenti.

8. Spetta, altresì, alla Giunta la promozione delle azioni e dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali da proporsi da parte del Comune o proposti contro il Comune davanti al Presidente della Repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici, ordinari o speciali, di ogni ordine e grado, la decisione sulle transazioni che non impegnino il bilancio del Comune per gli esercizi successivi, e la nomina del legale.

Art. 76

Convocazione e ordine del giorno

1. La Giunta comunale si riunisce, con le formalità da essa stessa stabilite, su avviso del Sindaco o di chi lo sostituisce.

Art. 77
Presidenza

1. La Giunta comunale è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicesindaco.
2. Qualora non siano presenti il Sindaco e il Vicesindaco, la Giunta comunale è presieduta dall'Assessore anziano.

Art. 78
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, tranne nel caso di adozione ed approvazione dei Piani Attuativi Comunali.
1.bis Le sedute pubbliche della Giunta comunale sono disciplinate da apposito Regolamento comunale.
2. La Giunta comunale può comunque ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al Collegio.

Art. 79
Validità delle sedute

1. Le sedute della Giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 80
Assistenza alle sedute

1. Alle sedute della Giunta comunale partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicesegretario Generale.
2. Il Segretario o il Vicesegretario Generale possono farsi assistere da altri impiegati del Comune.
3. Il Segretario della Giunta ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dalla Giunta, di stendere, coadiuvato dagli uffici, il processo verbale della seduta e di comunicare agli uffici le decisioni adottate.

Art. 81***Verbalizzazione delle sedute***

1. Il processo verbale della seduta contiene il testo delle deliberazioni approvate, con il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e di quelli di astensione.
2. Il processo verbale della seduta è sottoscritto da coloro che hanno svolto la funzione di Presidente e di Segretario.

Art. 82***Presentazione delle proposte di deliberazione***

1. La Giunta comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o di ciascun Assessore, presentata per iscritto.
2. Ogni proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla Legge.

Art. 83***Votazioni e validità delle deliberazioni***

1. Le votazioni delle proposte sono sempre palesi.
2. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.

Art. 84***Durata in carica***

1. La Giunta comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 85

Funzioni

1. Il Sindaco è il rappresentante legale ed istituzionale del Comune.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e l'organo dello Stato preposto all'esercizio di funzioni d'interesse statale.
3. Il Sindaco esprime ed interpreta gli indirizzi di politica amministrativa del Comune; esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali, regionali, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 86

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, nell'ambito degli indirizzi generali dell'azione politico-amministrativa approvati dal Consiglio comunale, promuove e coordina l'attività degli Assessori e vigila, avvalendosi della loro collaborazione, sulla attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta comunale.
2. Il Sindaco convoca periodicamente in apposite conferenze interne di servizio gli Assessori delegati ai vari settori, il Segretario Generale, il Direttore Generale, il responsabile del servizio finanziario e i dirigenti interessati per la verifica dello stato di attuazione del documento programmatico e dei programmi approvati dal Consiglio comunale.
3. Spetta al Sindaco, oltre all'esercizio delle competenze attribuite dalla Legge o dallo Statuto:
 - a) distribuire gli affari sui quali la Giunta comunale deve deliberare tra i membri della Giunta stessa, in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate;
 - b) promuovere iniziative per assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, istituzioni e società a capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale;
 - c) impartire direttive al Direttore Generale perché adotti le misure organizzative idonee a dare attuazione agli indirizzi deliberati dal Consiglio e dalla Giunta comunale;
 - d) stabilire, sulla base degli obiettivi strategici di governo, approvati dal Consiglio comunale, le attività ritenute di prioritaria importanza per l'attuazione di detti obiettivi, provvedendo alla definizione ed al conferimento degli incarichi dirigenziali secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione;

- e) esprimere i pareri a enti o organi esterni al Comune, che la Legge non attribuisce alla competenza del Consiglio comunale o lo Statuto non attribuisce alla competenza del Segretario Generale, del Direttore Generale o dei dirigenti;
- f) coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- g) informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

Art. 87

Deleghe del Sindaco agli Assessori quale organo del Comune

1. Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli Assessori nelle materie che la Legge o lo Statuto riservano alla sua competenza.
2. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco nell'amministrazione del Comune. Agli Assessori sono delegate funzioni di indirizzo, di controllo e di comunicazione; può altresì essere delegata la firma di atti, specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie.
3. Le deleghe sono conferite per settori organici di materie.
4. Le deleghe sono comunicate al Consiglio comunale nella seduta successiva alla data del loro conferimento.
5. In ordine al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai singoli dirigenti, ogni Assessore ha la possibilità di segnalare al Nucleo di Valutazione la mancata realizzazione, in tutto o in parte, di un risultato atteso, impregiudicata restando la competenza del Nucleo sulla valutazione finale.
6. Il Sindaco nomina e presiede comitati interassessorili per la gestione congiunta di problemi che interessano la competenza di più Assessori.
7. Il Sindaco può sospendere l'adozione di atti specifici, delegati a singoli Assessori, assumendoli direttamente.

Art. 88

***Deleghe del Sindaco ai Presidenti delle Circoscrizioni
quale organo del Comune***

1. Il Sindaco può delegare ai Presidenti delle Circoscrizioni, limitatamente al territorio della Circoscrizione, funzioni che egli svolge quale capo dell'Amministrazione, compresa la firma di atti, specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie.

Art. 89

***Deleghe del Sindaco agli Assessori,
ai Presidenti delle Circoscrizioni, al Segretario Comunale,
a impiegati quale organo dello Stato***

1. Il Sindaco può delegare l'esercizio di funzioni di ufficiale di governo agli Assessori, ai Consiglieri comunali, ai Presidenti delle Circoscrizioni, limitatamente al territorio della Circoscrizione, a impiegati del Comune, nei limiti consentiti dalla Legge.

2. Qualora la Legge non preveda la possibilità di delega, in caso di assenza o impedimento del Sindaco esso è sostituito dal Vicesindaco e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'Assessore anziano.

3. L'atto di delega è comunicato al Prefetto.

Art. 90

***Rapporti tra delegati nelle
Circoscrizioni e Amministrazione***

1. Il Presidente della Circoscrizione presenta annualmente al Sindaco, prima dell'esame del conto consuntivo, una relazione sull'attività delegata svolta e sulle condizioni e le necessità della Circoscrizione.

2. La relazione è allegata dal Sindaco alla proposta di conto consuntivo da sottoporre al Consiglio comunale.

TITOLO IV

DECENTRAMENTO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 91

Articolazione del territorio comunale in Circoscrizioni

1. Il territorio del Comune si articola in Circoscrizioni di decentramento i cui confini e numero sono indicati nel Regolamento del decentramento e delimitati nella planimetria ad esso allegata.
2. Le Circoscrizioni sono organismi istituzionali di partecipazione e di decentramento, esercitano le funzioni loro attribuite dallo Statuto e dal Regolamento.
3. Le Circoscrizioni, fatta salva la peculiarità della zona dell'Altipiano, debbono raggruppare una popolazione compresa tra i 30.000 e i 60.000 abitanti.

Art. 92

Organi e struttura burocratica delle Circoscrizioni

1. Sono organi delle Circoscrizioni il Consiglio circoscrizionale e il Presidente della Circoscrizione.
2. Le funzioni e le competenze del Segretario circoscrizionale e del personale assegnato alle Circoscrizioni sono disciplinate dal Regolamento comunale, sulla base dei principi stabiliti dalla Legge e dallo Statuto per il Segretario Generale e il restante personale comunale.

Art. 93***Elezione del Consiglio circoscrizionale,
sistema elettorale ed elettorato***

1. Il Consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio diretto contestualmente all'elezione del Consiglio comunale.
2. Per l'elezione del Consiglio circoscrizionale si fa riferimento, ove ciò sia compatibile, alle norme in vigore sull'elezione del Consiglio comunale applicabili per il Comune di Trieste.
3. Sono elettori delle circoscrizioni gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel relativo territorio.
4. Ai Consiglieri circoscrizionali si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e sospensione dei Consiglieri comunali, nonché i divieti e gli obblighi che concernono gli stessi.
5. La carica di Consigliere circoscrizionale è altresì incompatibile con quella di Consigliere o di Assessore del Comune di Trieste.

Art. 94***Durata e scioglimento del Consiglio circoscrizionale***

1. Il Consiglio circoscrizionale dura in carica quanto il Consiglio comunale.
2. Lo scioglimento del Consiglio comunale, per qualsiasi motivo, comporta la nuova elezione dei Consigli circoscrizionali contestualmente a quella del Consiglio comunale.
3. In ogni caso i Consigli circoscrizionali continuano ad esercitare le loro funzioni, secondo le norme regolamentari, fino al loro rinnovo.
4. Il Consiglio circoscrizionale è sciolto, con deliberazione del Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti, in caso di accertato mancato funzionamento dei suoi organi, nonché nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica di metà dei propri membri.
5. Nel caso di accertata violazione o inosservanza degli obblighi imposti dalla Legge o dai regolamenti, lo scioglimento è ordinato dal Sindaco il quale provvede a darne comunicazione al Prefetto.
6. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio circoscrizionale il Consiglio comunale nomina in sua sostituzione una Commissione straordinaria.
7. Il Regolamento disciplina le modalità della nomina e l'esercizio delle funzioni demandate alla Commissione straordinaria.

Art. 95***Surroga e supplenza
dei Consiglieri circoscrizionali***

1. Durante il quadriennio, nel caso di cessazione dalla carica di un Consigliere circoscrizionale per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, si fa luogo alla surroga con il candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero dei voti.
2. Nel caso di sospensione dalla carica di un Consigliere si procede alla sua temporanea sostituzione affidando la supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

Art. 96***Pubblicità delle spese elettorali***

1. Ai Consiglieri circoscrizionali si applicano le norme previste per i Consiglieri comunali in tema di pubblicizzazione delle spese elettorali.

Art. 97***Competenze attribuite alle Circoscrizioni***

1. Sono attribuite alle Circoscrizioni le competenze in materia di gestione dei servizi di base individuati nel Regolamento.
2. Le competenze di cui al comma 1 sono esercitate limitatamente alle strutture, alle attività e ai servizi di interesse circoscrizionale, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio del Comune e con le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento del decentramento.
3. Il trasferimento delle funzioni attribuite dal comma 1 è attuato con una o più deliberazioni della Giunta comunale, che individuano puntualmente gli atti di competenza delle Circoscrizioni nelle materie attribuite, nonché i tempi e le modalità del trasferimento.

Art. 98***Competenze delegate alle Circoscrizioni***

1. La Giunta comunale può delegare al Consiglio circoscrizionale determinate proprie competenze su materie e per servizi diretti a soddisfare esigenze della popolazione della Circoscrizione prevedendo contestualmente le risorse finanziarie ed organizzative necessarie all'esercizio delle deleghe stesse.
2. Le deleghe sono esercitate in base ai criteri generali approvati annualmente dal Consiglio comunale contestualmente all'approvazione del bilancio e agli indirizzi indicati nell'atto stesso di delega.
3. La Giunta può sospendere con provvedimento congruamente motivato l'esecuzione di atti adottati in forma di delega.
4. Le deleghe sono revocate, previa diffida e con provvedimento congruamente motivato, in caso di grave irregolarità o di contrasto con i criteri generali.

Art. 99***Competenze relative alla partecipazione***

1. Le Circoscrizioni promuovono la partecipazione, anche valorizzando i rapporti con centri abitati periferici, rioni o borgate, nei modi stabiliti dal Regolamento del decentramento.

Art. 100***Competenze relative all'attività del Comune***

1. Le Circoscrizioni partecipano alla programmazione comunale e rendono i pareri previsti dallo Statuto e dal Regolamento del decentramento e indirizzano proposte di deliberazione, ordini del giorno e mozioni ai competenti organi del Comune, delle Aziende, delle istituzioni.
2. Al fine di concorrere alla formazione degli indirizzi e dei programmi dell'Amministrazione Comunale, i Consigli circoscrizionali partecipano a periodiche conferenze programmatiche indette dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio comunale secondo le modalità previste dal Regolamento.

SEZIONE II

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Art. 101

Composizione del Consiglio circoscrizionale

1. Il Regolamento del decentramento stabilisce il numero dei consiglieri che compongono ciascun Consiglio circoscrizionale, in base a criteri ancorati alla popolazione residente e alla dimensione territoriale della Circoscrizione.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti o, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio circoscrizionale la relativa deliberazione di convalida.

Art. 102

Prima riunione del Consiglio circoscrizionale

1. La prima riunione del Consiglio circoscrizionale deve essere convocata entro 30 giorni dalla proclamazione a cura del Consigliere anziano e deve essere tenuta entro i successivi 10 giorni.
2. E' Consigliere anziano colui che ha riportato la cifra individuale composta dalla somma dei voti di preferenza.
3. Il Consigliere anziano presiede il Consiglio circoscrizionale fino all'elezione del Presidente.
4. Nella prima riunione, e quale primo atto, il Consiglio circoscrizionale procede alla convalida degli eletti.

Art. 103

Funzionamento del Consiglio circoscrizionale

1. Il Regolamento del decentramento disciplina gli adempimenti preliminari dopo le elezioni, definisce i compiti del Consigliere anziano e detta i principi relativi agli organi e all'attività del Consiglio circoscrizionale.
2. In materia di decadenza dei Consiglieri circoscrizionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 44, prevedendo che la decadenza venga decisa dal Consiglio circoscrizionale.

3. Per quanto non previsto dal Regolamento sul decentramento valgono, salvo quanto previsto dall'articolo successivo, i principi stabiliti dal Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 104

Regolamento interno del Consiglio circoscrizionale

1. Il Regolamento del decentramento disciplina e delimita la potestà regolamentare dei Consigli circoscrizionali in ordine all'organizzazione interna e all'esercizio della partecipazione, tenendo conto dei livelli di tutela della minoranza slovena nei limiti della vigente normativa.

Art. 105

Competenze del Consiglio circoscrizionale

1. Spetta al Consiglio circoscrizionale approvare i programmi di intervento relativi alle materie attribuite o delegate, le deliberazioni che comportino spese non previste nei programmi di intervento, il conto consuntivo sui risultati della gestione, la relazione del Presidente ad esso allegata.

2. Spetta al Consiglio circoscrizionale esprimere pareri nelle materie stabilite dal Regolamento del decentramento, nei termini da questo previsti.

3. Gli organi del Comune possono sottoporre al Consiglio circoscrizionale altri atti, per acquisirne il parere.

4. Il Consiglio circoscrizionale formula, sui problemi della Circoscrizione, le proposte di deliberazione, gli ordini del giorno e le mozioni previste dall'articolo 99.

SEZIONE III

PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRIZIONE

Art. 106

Elezione del Presidente della Circoscrizione

1. Il Presidente della Circoscrizione è eletto dal Consiglio nel proprio seno a scrutinio palese.

2. L'elezione avviene nella seduta di insediamento subito dopo la convalida degli eletti o nella seduta successiva all'avvenuta cessazione dalla carica per qualsiasi causa, secondo le modalità

stabilite dal Regolamento. In ogni caso l'elezione deve avvenire entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza. In caso di inosservanza di detto termine il Sindaco, con proprio provvedimento procede ai sensi dell'articolo 93, 5° comma, allo scioglimento del Consiglio circoscrizionale dandone immediata comunicazione al Prefetto.

3. Ciascun candidato alla carica di Presidente presenta un proprio documento programmatico sottoscritto da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati, da depositarsi nella Segreteria della Circoscrizione almeno tre giorni liberi prima della seduta, contenente gli indirizzi politici generali.

4. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio palese ed a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Circoscrizione.

5. Se dopo la prima votazione nessun candidato riporta la maggioranza prescritta dal comma precedente, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, quello con la cifra individuale più alta e, se con pari cifra, il più anziano di età.

6. Il Regolamento disciplina, altresì, le procedure per la revoca, le dimissioni del Presidente e per la presentazione ed approvazione della mozione di sfiducia costruttiva.

7. Colui che ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente di Circoscrizione, non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

Art. 107

Organi ausiliari del Presidente della Circoscrizione

1. Il Regolamento del decentramento può prevedere che il Presidente si avvalga, nell'esercizio delle proprie competenze, di organi ausiliari.

Art. 108

Il Vicepresidente della Circoscrizione

1. Il Consiglio circoscrizionale elegge, subito dopo il Presidente, un Vicepresidente di Circoscrizione con le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento.

Art. 109***Competenze del Presidente della Circoscrizione***

1. Il Presidente della Circoscrizione rappresenta la Circoscrizione, convoca e presiede il Consiglio circoscrizionale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici della Circoscrizione, esercita i poteri attribuitigli dallo Statuto e dal Regolamento del decentramento.
2. Spetta al Presidente:
 - a) adottare tutti i provvedimenti, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio circoscrizionale;
 - b) gestire i fondi economici per il funzionamento delle strutture circoscrizionale, con le modalità stabilite dal Regolamento comunale;
 - c) adottare tutti gli atti che non comportano spesa, che lo Statuto non attribuisce alla competenza del Consiglio circoscrizionale;
 - d) i Presidenti delle Circoscrizioni possono invitare dirigenti ed impiegati del Comune, delle istituzioni e delle Aziende a collaborare ai propri lavori; possono altresì, sentita la maggioranza del Consiglio circoscrizionale, invitare ogni altra persona ritengano opportuno.

SEZIONE IV**RAPPORTI CON IL COMUNE****RISORSE FINANZIARIE****Art. 110*****Risorse finanziarie***

1. Per il funzionamento degli organi circoscrizionale e per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate, il bilancio del Comune prevede appositi stanziamenti, che specificano l'ammontare massimo delle spese in relazione a ciascuna funzione attribuita o delegata, con i criteri stabiliti dal Regolamento.

Art. 111

Norme regolamentari

1. Il Regolamento disciplina le modalità per la trasmissione di atti del Comune alle Circoscrizioni ed il diritto di accesso agli atti del Comune da parte dei Consiglieri circoscrizionali.

T I T O L O V

EROGAZIONE DEI SERVIZI

SEZIONE I

GENERALITA'

Art. 112

Principi generali

1. Il Comune, oltre ai servizi riservatigli in via esclusiva dalla Legge, può assumere l'esercizio diretto di tutti i servizi pubblici relativi agli ambiti di propria competenza, per promuovere lo sviluppo economico, civile e sociale della comunità locale privilegiando forme di collaborazione con gli altri enti locali.
2. Il Comune può gestire direttamente i servizi pubblici nelle forme previste dalla Legge, scegliendo quella più idonea in relazione a criteri di razionalità ed economicità tenendo conto della natura e delle caratteristiche del servizio.
3. La deliberazione di concessione a terzi di servizi pubblici è corredata da un capitolato per la disciplina delle procedure per l'affidamento in concessione, dei rapporti contrattuali fra il Comune e il concessionario, nonché dei poteri di sorveglianza e controllo riservati al Comune.
4. Con la deliberazione di costituzione di Azienda è approvato anche il relativo Statuto.
5. La società di capitali a partecipazione comunale è disciplinata dalle disposizioni del codice civile. L'atto costitutivo e lo Statuto stabiliscono le modalità di nomina degli amministratori da parte dell'assemblea dei soci e le modalità di partecipazione del Comune all'Azienda stessa.
6. Nello Statuto della società o nei patti parasociali dovranno essere previste la più alta rappresentanza del Comune negli organi sociali nonché appropriate misure che garantiscano in

modo certo che la partecipazione del Comune risulti non inferiore a quella indicata nel precedente articolo 7, 3° comma, lettera a).

7. Il Comune promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine ai servizi erogati; promuove altresì consultazioni fra utenti singoli o fra gruppi di utenti sul livello di gradimento delle prestazioni stesse.

8. Nell'attivazione delle consultazioni di cui al comma 7, il Comune può ricorrere alla consulenza di società specializzate.

Art. 113

Modalità di assunzione di servizi pubblici

1. L'assunzione di pubblici servizi e la trasformazione della forma di gestione di ciascun servizio sono disposte con deliberazione consiliare che indica oltre la forma prescelta per la gestione dei servizi medesimi, gli elementi di natura tecnica ed economica che giustificano tale scelta.

Art. 114

Servizi erogati da consorzi

1. Il Comune promuove e favorisce ogni iniziativa per l'affidamento dei servizi a consorzi ai quali partecipino enti pubblici locali.

SEZIONE II

AZIENDE

Art. 115

Costituzione di Aziende

1. Per la gestione di servizi pubblici che presentano le caratteristiche previste dalla Legge, il Comune può valersi di Aziende speciali.

2. L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune, da esso dipendente ad ogni effetto di Legge.

Art. 116***Consiglio di Amministrazione***

1. Lo Statuto dell'Azienda stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di componenti, né inferiore a tre, né superiore a sette, compreso il Presidente.
3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti periodicamente dal Consiglio comunale, tra persone che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale ed eventuali altri previsti dalla Legge.
4. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con l'Azienda, nonché i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o connesse ai servizi d'Azienda.

Art. 117***Nomina e durata del Consiglio di Amministrazione
e del Presidente***

1. Sulla base degli indirizzi approvati periodicamente dal Consiglio comunale, il Sindaco provvede alla nomina del Presidente e degli altri rappresentanti del Comune nel Consiglio di Amministrazione entro i termini di Legge.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quanto il Consiglio comunale ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione che deve avvenire entro 10 giorni dalla nomina.

Art. 118***Nomina del Direttore***

1. Il Direttore è nominato con contratto quadriennale di diritto privato in base alle disposizioni dello Statuto dell'Azienda, che può prevedere la figura del Vicedirettore.

Art. 119***Revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione***

1. Il Sindaco può disporre, con provvedimento motivato, la revoca del Presidente o dei membri del Consiglio di Amministrazione, dando comunicazione al Consiglio comunale, in presenza di accertate gravi irregolarità ed inefficienza nell'esecuzione del mandato, in caso di contrasto con gli indirizzi generali di governo ovvero nei casi di incompatibilità o conflitto con gli interessi rappresentati.
2. Contemporaneamente alla revoca il Sindaco dispone la nomina del sostituto.

Art. 120***Rapporti con il Comune***

1. Sono atti fondamentali dell'Azienda il piano operativo annuale, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo economico annuale, la relazione previsionale annuale, il conto consuntivo e i mutui.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati dal Consiglio comunale, che ne valuta la conformità agli indirizzi da esso dettati, nelle sessioni rispettivamente dedicate all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo del Comune.
3. Lo Statuto dell'Azienda disciplina le modalità per il coordinamento della presentazione dei documenti contabili e programmatori dell'Azienda con quelli del Comune.

Art. 121***Approvazione dello Statuto***

1. Lo Statuto dell'Azienda deve uniformarsi ai principi di unitarietà con gli indirizzi generali del Comune, assicurata dal Presidente dell'Azienda, di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi, e i poteri di gestione attribuiti al Direttore e ai dirigenti, di responsabilità e di gerarchia nell'organizzazione dell'Azienda.
2. Lo Statuto dell'Azienda è approvato dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

SEZIONE III

ISTITUZIONI

Art. 122

Costituzione delle Istituzioni

1. Per la gestione di servizi pubblici che presentano le caratteristiche previste dalla Legge, il Comune si può valere di Istituzioni.
2. L'Istituzione accoglie tutte le funzioni necessarie alla gestione organizzativa ed all'erogazione di un determinato servizio o di un insieme di servizi ad alta omogeneità operativa, caratterizzati dall'impiego di risorse comuni, tendendo così ad ottimizzazioni economico-gestionali e al miglioramento della qualità delle prestazioni.
3. Ciascuna Istituzione è disciplinata da un Regolamento, approvato unitamente all'atto costitutivo dell'Istituzione stessa.
4. Non possono essere costituite più Istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.

Art. 123

Consiglio di Amministrazione

1. Il Regolamento dell'Istituzione stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla Legge per i Consiglieri comunali.
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 116, 117, 118 e 119.

Art. 124

Rapporti con il Comune

1. Sono atti fondamentali dell'Istituzione il piano operativo annuale, il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, la relazione previsionale annuale, il conto consuntivo.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati dal Consiglio comunale, che ne valuta la conformità agli indirizzi da esso dettati, nelle sessioni rispettivamente dedicate all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo del Comune.

Art. 125***Regolamento dell'Istituzione***

1. Il Regolamento disciplina le competenze degli organi, le caratteristiche del servizio sociale, le prestazioni da rendere, il conferimento di beni immobili e mobili e del personale, l'eventuale partecipazione degli utenti alla gestione e quant'altro concerne la struttura ed il funzionamento dell'Istituzione.
2. Il Regolamento disciplina altresì le modalità per il coordinamento della prestazione dei documenti contabili dell'Istituzione con quelli del Comune.
3. Il Regolamento, garantendo l'autonomia gestionale dell'Istituzione, disciplina l'esercizio della vigilanza del Comune sulla stessa e la verifica dei risultati della gestione.

Art. 126***Scioglimento dell'Istituzione***

1. Il Consiglio comunale, su iniziativa del Sindaco, può procedere allo scioglimento dell'Istituzione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

SEZIONE IV**INCARICHI IN ENTI DIPENDENTI O
VIGILATI DAL COMUNE****Art. 127*****Incarichi in enti dipendenti o vigilati dal Comune***

1. Qualora il Sindaco ritenga che da parte del Comune sia necessario mantenere, per l'importanza dei servizi erogati e per l'ampiezza degli stessi, nei confronti di enti consortili o societari dipendenti o vigilati, una sorveglianza o un potere di indirizzo costanti, possono essere nominati quali rappresentanti del Comune in seno agli enti suddetti anche membri del Consiglio comunale o della Giunta.

2. A tal fine, non costituisce causa d'incompatibilità l'incarico o la funzione, assunto dal Consigliere o dall'Assessore negli organismi di amministrazione degli enti controllati o partecipati dal Comune non comportante poteri di rappresentanza o di coordinamento.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 128

Principi generali

1. L'assetto istituzionale e funzionale degli uffici del Comune, determinato secondo autonome valutazioni nell'ambito della Legge, si ispira al miglioramento continuo dei funzionamenti e della qualità dei servizi erogati informandosi ai criteri di autonomia, di produttività, di funzionalità, di imparzialità, di buon andamento, di trasparenza, di pari opportunità, di professionalità e di responsabilità di risultato.
2. I criteri ed i moduli organizzativi adottati garantiscono la separazione tra la funzione di indirizzo e controllo e quella gestionale, lo spirito d'iniziativa, il lavoro di gruppo e le forme di decentramento decisionale.
3. Il Comune tutela la dignità del lavoro, valorizza l'assolvimento del dovere, premia la produttività dei dipendenti e favorisce la mobilità.
4. Il Comune valorizza il miglioramento delle prestazioni del personale e, a tal fine, anche in collaborazione con enti, istituti ed Aziende specializzati, promuove ed attua programmi di formazione, di aggiornamento, di addestramento e di qualificazione professionale.

Art. 129

Il Regolamento di organizzazione

1. Il Regolamento di organizzazione individua le metodologie per gli interventi di tipo organizzatorio sulle strutture la cui attuazione è demandata ai dirigenti, determina l'assetto macro-organizzativo dell'ente e stabilisce i criteri-guida per l'attribuzione delle competenze e responsabilità.
2. Gli uffici sono raggruppati in base all'affinità delle funzioni e dei programmi di pertinenza e sono organizzati in modo che il Dirigente preposto alla struttura sovraordinata coordini e

verifichi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia, l'attività dei dirigenti delle unità subordinate che agiscono per competenza propria.

3. La denominazione e le attribuzioni di ciascuna unità sono stabilite dal Regolamento di organizzazione.

4. Le strutture organizzative di massima dimensione sono costituite dal personale necessario per il loro funzionamento e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 130

Unità organizzative e aree funzionali

1. L'insieme di più unità organizzative tra loro coordinate ed integrate in relazione alle attività svolte ed ai servizi erogati costituisce l'unità di massima dimensione.

2. Possono essere costituite, sulla base anche del programma generale di governo, le aree funzionali per il coordinamento di diverse realtà organizzative ovvero per l'attuazione di specifici obiettivi.

3. A ciascuna area funzionale è preposto un dirigente sovraordinato ai dirigenti delle unità organizzative che la compongono.

Art. 131

Caratteristiche e funzioni della dirigenza

1. I dirigenti, nell'espletamento degli incarichi ricevuti, collaborano con gli organi politici, nell'osservanza del principio di separazione delle funzioni, nell'impostare il programma di attività con il relativo budget e nel verificarne la progressiva attuazione, dando periodica relazione. Ad essi inoltre è attribuito qualsiasi compito gestionale di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo, ed è riconosciuto a tale fine un autonomo potere di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. La Giunta disciplina i criteri per l'esercizio dei poteri di spesa dei dirigenti ed assegna a ciascuno di essi appositi budget, sulla base del piano esecutivo di gestione, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione.

3. I dirigenti sono responsabili dell'attività amministrativa e della gestione delle risorse svolte per il raggiungimento degli obiettivi affidati, nonché dei relativi risultati. Essi curano il coordinamento dell'attività relativa agli incarichi loro affidati e l'organizzazione della struttura da essi gestita.

4. I dirigenti operano con criteri di trasparenza, improntando la propria attività agli indirizzi dell'Amministrazione in materia di comunicazione istituzionale d'intesa con l'Assessore di riferimento, anche avvalendosi dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e dell'Ufficio Stampa.
5. Sulla base della attività di indirizzo e programmazione del Consiglio e della Giunta, spetta ai dirigenti lo svolgimento dei compiti loro affidati dalla Legge, in particolare l'emanazione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e che non siano di competenza del Sindaco o degli Assessori da lui delegati.
6. Gli atti da essi emanati assumono, di regola, la forma della determinazione e quando comportano impegni di spesa o accertamenti di entrata divengono esecutivi con attestazione della copertura della spesa da parte del responsabile dei servizi finanziari. Le determinazioni incidenti sul bilancio e quelle previste dalla Legge vengono pubblicate all'Albo Pretorio per quindici giorni e sono raccolte in un apposito registro. Contestualmente all'affissione all'Albo, tali determinazioni sono trasmesse al Segretario Generale ed al Direttore Generale, ed i loro oggetti sono forniti con cadenza settimanale alla Giunta ed ai capigruppo consiliari.
7. Spettano ai dirigenti, i poteri e gli obblighi del privato datore di lavoro, ed in particolare, assicurare l'inserimento, la formazione, la motivazione, la valorizzazione e l'utilizzo del personale ad essi assegnato, anche in forme flessibili, provvedere al controllo dell'attività da esso svolta, concorrere alla valutazione del medesimo e gestire le relazioni sindacali collegate al funzionamento degli uffici da essi gestiti.
8. Spettano loro, inoltre:
 - a) la gestione delle attività contrattuali adottando la determinazione a contrattare, gli atti delle procedure d'appalto e di concorso, stipulando i contratti e assumendo la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso;
 - b) provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi di competenza del Comune, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla Legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie, i pareri sulla conformità urbanistica di progetti, opere, interventi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 74 comma 7;
 - c) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.
9. Le attribuzioni dei compiti e dei poteri spettanti ai dirigenti in virtù di Legge non sono derogabili se non da specifiche disposizioni di Legge.
10. I dirigenti si differenziano tra loro per il tipo di funzione svolta e per gli incarichi ad essi affidati.

11. I dirigenti svolgono compiti anche di consultazione e proposizione in ordine all'organizzazione ed alle attività del Comune attraverso l'organismo della Conferenza dei dirigenti e quello più ristretto del Comitato di direzione, convocati e presieduti dal Direttore Generale e le cui competenze sono specificate nel Regolamento di organizzazione.

Art. 132

Incarichi dirigenziali

1. L'attribuzione, il rinnovo e la revoca degli incarichi dirigenziali spettano al Sindaco con le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione.

Art. 133

Incarichi dirigenziali ad alta specializzazione

1. Gli incarichi dirigenziali e quelli per la copertura di posti che richiedono alta specializzazione possono essere attribuiti anche a soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti, mediante contratti di lavoro di diritto pubblico o di diritto privato, secondo le disposizioni del Regolamento di organizzazione.

Art. 134

Incarichi professionali interni

1. Ai dipendenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, e cercando di valorizzare al massimo le professionalità all'interno della struttura comunale evitando quindi aggravii di spese per l'Amministrazione, possono essere conferiti, con apposito contratto, secondo procedure trasparenti di affidamento, per specifici obiettivi o progetti, incarichi professionali da espletare al di fuori dell'orario di servizio.

Art. 135***Nucleo di valutazione***

1. Il Nucleo di valutazione, per le funzioni previste dal Decreto Legislativo 3.2.1993, n. 29, e successive modificazioni e dal C.C.N.L. per i dipendenti degli enti locali, è costituito dal Direttore Generale, dal Segretario Generale e da un esperto esterno all'Amministrazione.
2. Le competenze e modalità di funzionamento del Nucleo sono disciplinate dalle apposite norme regolamentari.

Art. 136***Segretario Generale***

1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti di tutti gli organi dell'ente.
2. Oltre ad esercitare le attribuzioni disciplinate dalla Legge o dal Regolamento di organizzazione, il Segretario Generale assiste gli organi di governo del Comune nell'azione amministrativa e partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e curandone la verbalizzazione secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale.
3. Egli, inoltre, sovrintende all'esecuzione dei provvedimenti degli organi dell'ente, incaricando uno o più funzionari della Segreteria Generale per l'attestazione dell'esecutività delle deliberazioni, dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Comunale e della trasmissione delle deliberazioni stesse all'Organo di Controllo, ovvero, nei casi previsti, ai capigruppo consiliari e al Prefetto.
4. Il Segretario Generale esercita, ancora, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
5. In aggiunta ai contratti di cui all'art. 17, comma 68, lett. b), della L. 15.5.1997 n. 127, roga, se richiesto, anche i contratti delle società partecipate dal Comune.
6. Il Segretario Generale può farsi coadiuvare da uno o più Vicesegretari.

Art. 137***Vicesegretario Generale***

1. L'incarico di Vicesegretario Generale del Comune è conferito dal Sindaco, ha una durata quadriennale, è rinnovabile ed è revocabile secondo i casi e con le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione.

Art. 138***Direttore Generale***

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.

Il Direttore Generale deve essere scelto fra persone aventi specifica e documentata esperienza nonché approfondita conoscenza della gestione di enti pubblici o Aziende di adeguata dimensione.

2. Oltre ai compiti assegnatigli dalla Legge, spetta al Direttore Generale lo svolgimento delle funzioni di impulso e di controllo sulle attività necessarie alla realizzazione del programma di governo, e - sentita la Giunta comunale - di impostazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici e servizi e di definizione delle direttive generali sull'orario di servizio e di apertura al pubblico dei medesimi.

Al Direttore Generale spetta, inoltre, raccogliere e coordinare le proposte formulate dai dirigenti, in coerenza con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione, per la formazione del bilancio di previsione del piano triennale delle opere e, a bilancio di previsione approvato, proporre alla Giunta per la relativa adozione, il piano esecutivo di gestione e l'assegnazione di un budget ad ogni dirigente per lo svolgimento del proprio incarico.

3. In particolare al Direttore Generale compete la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 dello stesso D.Lgs. A tali fini, al Direttore Generale rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente ad eccezione del Segretario del Comune.

4. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

5. Il Direttore Generale provvede, altresì, ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

6. Spetta inoltre al Direttore Generale il compito di dirigere, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso d'inerzia.

7. Il Direttore Generale può avvalersi di un Vicedirettore Generale. Della sua attività egli fornisce costante e puntuale informazione al Sindaco.

8. Quando la figura del Direttore Generale non venga istituita, i relativi poteri possono essere attribuiti dal Sindaco al Segretario Generale, che può attendervi anche avvalendosi della collaborazione del o dei Vicesegretari Generali.

Art. 139**Vicedirettore Generale**

1. Il Sindaco può nominare un Vicedirettore Generale, scelto tra i dirigenti in servizio.
2. Il Vicedirettore Generale coadiuva il Direttore Generale, lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento, coadiuva e persegue specifici e complessi progetti su incarico del Direttore Generale.
3. Il Vicedirettore Generale resta in carica per la durata del mandato del Sindaco, che può comunque revocargli l'incarico in qualsiasi momento.

T I T O L O V I I**CONTROLLO FINANZIARIO
ED ECONOMICO****Art. 140****Controllo economico di gestione**

1. Il controllo di gestione è volto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, il buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa; il servizio, cui devono essere assicurate adeguate strutture e mezzi, fornisce, tramite il Direttore Generale, al Sindaco, al Consiglio comunale, alla Giunta comunale, al Segretario Generale e ai dirigenti strumenti ed indicazioni utili alla definizione degli obiettivi e l'attuazione di coerenti indirizzi e scelte gestionali per il miglioramento continuo dell'efficienza e dell'efficacia delle attività poste in essere dal Comune.
2. Il Sindaco nomina il responsabile del controllo economico di gestione tra i dirigenti ovvero conferisce il relativo incarico secondo le modalità di cui agli articoli 131 e 132 provvedendo altresì all'assegnazione del personale di supporto e delle risorse idonee allo svolgimento di detta attività.
3. I dirigenti ed il personale collaborano con il responsabile del controllo economico di gestione fornendo tutte le informazioni, dati e documenti in possesso necessari all'assolvimento dei compiti istituzionali.
4. Mediante il controllo economico di gestione:

- a) vengono raccolti ed elaborati i dati ed ogni informazione sull'andamento economico del Comune imputabili alle singole unità operative, ai singoli programmi e progetti d'intervento o riferibili ai servizi erogati;
- b) vengono proposti i criteri e le modalità di attuazione dei budgets relativi a ciascuna area e servizio e della contabilità analitica secondo i principi stabiliti dal Regolamento di contabilità;
- c) vengono individuati i soggetti che, sulla base del Piano Esecutivo di Gestione e dei singoli obiettivi che si intendono raggiungere o della competenza, sono responsabili degli impieghi e dell'acquisizione delle risorse;
- d) vengono svolte rilevazioni, accertamenti e verifiche di carattere economico entro precisi riferimenti temporali anche infrannuali relativamente ai vari centri di responsabilità, alle risorse conseguite ed agli interventi effettuati;
- e) vengono valutati i risultati effettivi di ciascuna gestione con quelli attesi, rilevati gli scostamenti, individuate le cause e le eventuali responsabilità nonché gli interventi correttivi;
- f) vengono espressi pareri in ordine all'attività dei dirigenti secondo quanto previsto dall'articolo 134.

Art. 141

Funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni ad esso demandate dalla Legge, dallo Statuto, dal Regolamento, in autonomia e con la diligenza di mandatario.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, redige la relazione di accompagnamento.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti collabora con gli uffici ai fini del controllo della gestione.

Art. 142

Poteri e indennità dei Revisori dei Conti

1. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, il Collegio dei Revisori dei Conti può convocare il personale del Comune, delle Istituzioni, delle Aziende speciali, che ha l'obbligo di presentarsi e rispondere.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti può presentare al Consiglio comunale e alla Giunta comunale relazioni sull'attività svolta, nonché rilievi e proposte che esso ritenga utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

3. Ciascun Revisore dei Conti ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e delle Istituzioni e di presenziare, con diritto di parola, alla seduta del Consiglio comunale e della Giunta comunale nelle quali vengono esaminati i principali documenti contabili del Comune.
4. Il Collegio dei Revisori, nella relazione di accompagnamento al conto consuntivo, rende noto al Consiglio comunale il proprio avviso sulle segnalazioni dei Consiglieri comunali relative all'efficienza e all'efficacia della gestione del Comune e delle Istituzioni.
5. Ai Revisori dei Conti spetta una indennità secondo le tariffe professionali, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.
6. Il compenso di cui al comma 5 viene stabilito dall'ente locale con la stessa delibera di nomina.

T I T O L O V I I I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Attività regolamentare

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto viene sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale il Regolamento di attuazione degli istituti di partecipazione.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale i testi opportunamente adeguati dei seguenti regolamenti:
 - a) Regolamento di contabilità;
 - b) Regolamento per la disciplina dei contratti;
 - c) Regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di decentramento.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, i testi dei seguenti regolamenti:
 - a) Regolamento per il funzionamento degli organi istituzionali elettivi;
 - b) Regolamento di organizzazione;
 - c) Regolamento generale per il personale;
 - d) Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici;
 - e) Regolamento per la disciplina dei rapporti tra il Comune ed i Comitati per l'amministrazione separata dei beni soggetti agli usi civici.
4. Alla stesura dei predetti regolamenti può provvedere la Commissione prevista dall'articolo 61 dello Statuto.

II

Efficacia delle norme statutarie

1. Le norme statutarie hanno efficacia immediata anche quando rinviano al Regolamento per la disciplina più specifica.
2. Lo Statuto abroga tutte le altre norme regolamentari del Comune non compatibili.
3. Fino all'approvazione dei nuovi regolamenti rimangono in vigore quelli precedenti nelle parti non incompatibili con le norme statutarie.

INDICE

TITOLO I	Pagina
PRINCIPI GENERALI	
Art. 1 - Denominazione e autonomia	1
Art. 2 - Sede Comunale	1
Art. 3 - Popolazione e territorio	1
Art. 4 - Segni distintivi	1
Art. 5 - Funzioni generali	2
Art. 6 - Obiettivi fondamentali	2
Art. 7 - Forme di attività	4
TITOLO II	
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	
Capo I - Referendum Consultivo	
Art. 8 - Titolarità e ambito di esercizio	5
Art. 9 - Regolamento per il referendum	6
Capo II - Rapporti con la comunità locale	
Art. 10 - Ammissione di istanze, petizioni e proposte	6
Art. 11 - Consultazione	6
Art. 12 - Rapporti tra Comune e Associazioni	7
Art. 13 - Accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni	7
Art. 14 - Accesso ai servizi	8
Art. 15 - Procedimento	8
Art. 16 - Partecipazione decentrata	8
Art. 17 - Usi civici	9
Capo III - Difensore Civico	
ABROGATO (articoli 18 -27)	
Capo IV - Pari Opportunità	
Art. 28 - Commissione Pari Opportunità	9
Capo V – Organismi di partecipazione degli stranieri	
Art. 29 - Consulta degli Immigrati Residenti	11

Capo VI – **Politiche familiari**

Art. 29 bis- Consulta per la Famiglia	11
---------------------------------------	----

TITOLO III

ORGANI DEL COMUNE

Capo I - **Il Consiglio comunale**

Sezione I - **Organi interni del Consiglio comunale**

Art. 30 - Consiglio comunale	13
Art. 31 - Organi interni del Consiglio comunale	14
Art. 32 - Presidente del Consiglio comunale	14
Art. 33 - Compiti del Presidente	14
Art. 34 - Compiti del Vicepresidente	15
Art. 35 - Uffici del Consiglio	15
Art. 36 - Gruppi consiliari	15
Art. 37 - Conferenza dei Capigruppo	16
Art. 38 - Commissioni consiliari	16
Art. 39 - Commissione trasparenza	16
Art. 40 - Commissioni speciali e di indagine	17
Art. 41 - Compiti delle Commissioni consiliari permanenti	17
Art. 42 - Poteri delle Commissioni consiliari permanenti	17
Art. 43 - Pubblicità delle sedute	18

Sezione II - **Funzionamento del Consiglio comunale**

Art. 44 - Adempimenti preliminari dopo le elezioni	18
Art. 45 - Dimissioni e decadenza dei Consiglieri	18
Art. 46 - Regolamento del Consiglio comunale e pubblicità spese elettorali	19
Art. 47 - Convocazione del Consiglio comunale	19
Art. 48 - Ordine del giorno	19
Art. 49 - Deposito delle proposte	20
Art. 50 - Sessioni	20
Art. 51 - Sessioni ordinarie	20
Art. 52 - Pubblicità delle sedute e partecipazione degli Assessori	21
Art. 53 - Diritti dei consiglieri	21
Art. 54 - Votazioni	21
Art. 55 - Validità delle deliberazioni	21
Art. 56 - Obbligo di astensione	22

Art. 57 -	Elezione di persone	22
Art. 58 -	Assistenza alle sedute	23
Art. 59 -	Verbale delle sedute	23
Sezione III -	Attività deliberativa del Consiglio	
Art. 60 -	Iniziativa delle proposte di deliberazione	23
Art. 61 -	Esame delle Commissioni	24
Art. 62 -	Redazione di atti normativi	24
Art. 63 -	Esame di fattibilità	24
Art. 64 -	Votazione delle proposte	25
Art. 65 -	Verbale delle deliberazioni	25
Sezione IV -	Attività di indirizzo e di controllo del Consiglio comunale	
Art. 66 -	Attività di indirizzo politico-amministrativo	25
Art. 67 -	Attività di controllo	27
Art. 68 -	Esercizio individuale del controllo	27
Sezione V -	Rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco e la Giunta comunale	
Art. 69 -	Formazione della Giunta e presentazione delle linee programmatiche	28
Art. 70 -	Mozione di sfiducia	29
Art. 71 -	Dimissioni e cessazione del Sindaco	29
Art. 72 -	Dimissioni e cessazione degli Assessori	29
Capo II -	La Giunta comunale	
Art. 73 -	Composizione	29
Art. 74 -	Assessore anziano	30
Art. 75 -	Competenze della Giunta comunale	30
Art. 76 -	Convocazione e ordine del giorno	31
Art. 77 -	Presidenza	32
Art. 78 -	Pubblicità delle sedute	32
Art. 79 -	Validità delle sedute	32
Art. 80 -	Assistenza alle sedute	32
Art. 81 -	Verbalizzazione delle sedute	33
Art. 82 -	Presentazione delle proposte di deliberazione	33
Art. 83 -	Votazioni e validità delle deliberazioni	33
Art. 84 -	Durata in carica	33

Capo III - Il Sindaco

Art. 85 -	Funzioni	34
Art. 86 -	Competenze del Sindaco	34
Art. 87 -	Deleghe del Sindaco agli Assessori quale organo del Comune	35
Art. 88 -	Deleghe del Sindaco ai Presidenti delle Circoscrizioni quale organo del Comune	36
Art. 89 -	Deleghe del Sindaco agli Assessori, ai Presidenti delle Circoscrizioni, al Segretario Generale, a impiegati quale organo dello Stato	36
Art. 90 -	Rapporti tra delegati nelle Circoscrizioni e Amministrazione	36

TITOLO IV**DECENTRAMENTO****Sezione I - Disposizioni generali**

Art. 91 -	Articolazione del territorio comunale in Circoscrizioni	37
Art. 92 -	Organi e struttura burocratica delle Circoscrizioni	37
Art. 93 -	Elezione del Consiglio circoscrizionale, sistema elettorale ed elettorato	38
Art. 94 -	Durata e scioglimento del Consiglio circoscrizionale	38
Art. 95 -	Surroga e supplenza dei Consiglieri circoscrizionali	39
Art. 96 -	Pubblicità delle spese elettorali	39
Art. 97 -	Competenze attribuite alle Circoscrizioni	39
Art. 98 -	Competenze delegate alle Circoscrizioni	40
Art. 99 -	Competenze relative alla partecipazione	40
Art. 100 -	Competenze relative all'attività del Comune	40

Sezione II - Il Consiglio circoscrizionale

Art. 101 -	Composizione del Consiglio circoscrizionale	41
Art. 102 -	Prima riunione del Consiglio circoscrizionale	41
Art. 103 -	Funzionamento del Consiglio circoscrizionale	41
Art. 104 -	Regolamento interno del Consiglio circoscrizionale	42
Art. 105 -	Competenze del Consiglio circoscrizionale	42

Sezione III - Presidente della Circoscrizione

Art. 106 -	Elezione del Presidente della Circoscrizione	42
Art. 107 -	Organi ausiliari del Presidente della Circoscrizione	43

Art. 108 -	Il Vicepresidente della Circoscrizione	43
Art. 109 -	Competenze del Presidente della Circoscrizione	44
Sezione IV - Rapporti con il Comune - Risorse Finanziarie		
Art. 110 -	Risorse finanziarie	44
Art. 111 -	Norme regolamentari	45

TITOLO V

EROGAZIONE DEI SERVIZI

Sezione I - Generalità		
Art. 112 -	Principi generali	45
Art. 113 -	Modalità di assunzione di servizi pubblici	46
Art. 114 -	Servizi erogati da consorzi	46
Sezione II - Aziende		
Art. 115 -	Costituzione di Aziende	46
Art. 116 -	Consiglio di Amministrazione	47
Art. 117 -	Nomina e durata del Consiglio di Amministrazione e del Presidente	47
Art. 118 -	Nomina del Direttore	47
Art. 119 -	Revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione	48
Art. 120 -	Rapporti con il Comune	48
Art. 121 -	Approvazione dello Statuto	48
Sezione III - Istituzioni		
Art. 122 -	Costituzione delle Istituzioni	49
Art. 123 -	Consiglio di Amministrazione	49
Art. 124 -	Rapporti con il Comune	49
Art. 125 -	Regolamento dell'Istituzione	50
Art. 126 -	Scioglimento dell'Istituzione	50
Sezione IV - Incarichi in enti dipendenti o vigilati dal Comune		
Art. 127 -	Incarichi in enti dipendenti o vigilati dal Comune	50

TITOLO VI**ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE**

Art. 128 -	Principi generali	51
Art. 129 -	Il Regolamento di organizzazione	51
Art. 130 -	Unità organizzative e aree funzionali	52
Art. 131 -	Caratteristiche e funzioni della dirigenza	52
Art. 132 -	Incarichi dirigenziali	54
Art. 133 -	Incarichi dirigenziali ad alta specializzazione	54
Art. 134 -	Incarichi professionali interni	54
Art. 135 -	Nucleo di valutazione	55
Art. 136 -	Segretario Generale	55
Art. 137 -	Vicesegretario Generale	55
Art. 138 -	Direttore Generale	56
Art. 139 -	Vicedirettore Generale	57

TITOLO VII**CONTROLLO FINANZIARIO ED ECONOMICO**

Art. 140 -	Controllo economico di gestione	57
Art. 141 -	Funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti	58
Art. 142 -	Poteri e indennità dei Revisori dei Conti	58

TITOLO VIII**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

I -	Attività regolamentare	59
II -	Efficacia delle norme statutarie	60